



INDICE

- 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. RIFERIMENTI**
- 3. TERMINI E DEFINIZIONI**
- 4. GENERALITÀ**
- 5. PERSONALE IMPIEGATO**
- 6. OFFERTA, ORDINE E APERTURA COMMESSA**
- 7. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONE**
- 8. CERTIFICAZIONE**
- 9. DURATA E CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO E DELLA CERTIFICAZIONE**
- 10. IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE**
- 11. IMPEGNI E DOVERI DI SICIT**
- 12. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI**
- 13. RISERVATEZZA**

REV.	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
03	Modifica par. 2, 8.2, 10.1	UGQ	PRE	PRE	24.07.24



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce le procedure adottate da SICIT S.r.l. (nel seguito denominata Società) nella valutazione ai fini della certificazione in presenza di impianti ascensori per i quali non sia possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina e si renda pertanto necessario l'ottenimento dell'accordo preventivo all'installazione di cui al punto 2.2 dell'Allegato I al D.P.R. 162/99, in particolare in edifici già esistenti. Precisa altresì gli adempimenti che i Clienti sono tenuti a soddisfare ai sensi del D.P.R. n. 8/2015 e del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 Marzo 2015 ai fini della presentazione della domanda di certificazione ai sensi dell'Art. 17bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 162/1999 e s.m.i. a SICIT.

Il presente Regolamento viene richiamato dal Contratto e costituisce parte integrante dello stesso. I Clienti possono richiedere copia del suddetto il quale si trova a disposizione in revisione aggiornata sul sito internet www.sicit-srl.it.

La Società opera in modo da evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei Clienti. Essa non svolge attività di consulenza né attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore degli ascensori e dei relativi componenti o qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità nel processo di certificazione. Al soddisfacente completamento del processo valutativo farà seguito l'emissione di un certificato di conformità indicante il riferimento alla normativa applicata.

Con il presente regolamento la Società conforma il proprio operato a quanto previsto dalla procedure di valutazione della conformità del D.P.R. n. 8/2015.

Nel dettaglio l'attività cui si applica il presente regolamento è la seguente:

- 1) Certificazione ai fini dell'ottenimento dell'accordo preventivo per l'installazione di impianti ascensori in deroga in edifici esistenti (Art. 17bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 162/1999 come modificato dal D.P.R. n.8/2015)

2. RIFERIMENTI

- D.P.R. n. 162/1999
- D.P.R. n. 8/2015
- D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2015 (GU n.82 del 9-4-2015)
- UNI EN 81-21
- Linee guida MIMIT per l'installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici esistenti

I riferimenti sopra citati sono da considerarsi applicabili nell'ultima edizione/revisione valida.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **Ascensore:** un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.
- **Installatore:** il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità.
- **Messa in esercizio:** la prima utilizzazione dell'ascensore.
- **Cliente:** il Committente della certificazione (il proprietario dello stabile in cui è destinato ad essere installato l'impianto o il suo legale rappresentante).
- **Reclami:** manifestazione di insoddisfazione, verbale o scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti e indiretti, Enti di accreditamento, Autorità pubbliche) in relazione al servizio fornito dalla Società e, in genere, al suo operato.
- **Ricorso:** richiesta o istanza rivolta contro un atto o una decisione della Società, assunta nell'ambito o a conclusione di un iter di certificazione, al fine di ottenerne la modifica e/o l'annullamento.
- **Contenzioso:** complesso di atti e/o procedure attivate dalla/e parte/i mirante a dirimere, con l'intervento di terzi, vertenze connesse con l'attività di certificazione.



4. GENERALITÀ

4.1 Lo schema di certificazione della Società comprende le seguenti fasi principali:

- presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta;
- verifica documentazione tecnica e analisi delle soluzioni di progetto adottate;
- valutazione della conformità ai requisiti del D.M. 19/03/2015;
- sopralluogo presso il sito destinato all'installazione, ove necessario, finalizzato a confermare la corrispondenza degli impedimenti oggettivi, citati nella documentazione tecnica;

- riesame e delibera
- rilascio della certificazione.

4.2 La Società, nel corso delle attività svolte, segnalerà al Cliente eventuali rilievi, ma non dovrà in alcun modo fornire consulenza indicando le modalità con cui risolvere i problemi identificati. Tali rilievi eventualmente formulati nel corso dell'iter di certificazione, si classificano come "non conformità". Le *non conformità* pregiudicano il rilascio dell'attestato, in quanto, a causa della loro criticità, potrebbero influire sulle condizioni di sicurezza del prodotto.

5. PERSONALE IMPIEGATO

SICIT si serve di personale competente per le funzioni che svolge e conserva le informazioni aggiornate circa la qualifica, l'addestramento, l'esperienza e la formazione di ogni persona coinvolta nelle attività di certificazione al fine di documentare il soddisfacimento dei requisiti previsti.

6. OFFERTA, ORDINE (DOMANDA DI CERTIFICAZIONE) E APERTURA COMMESSA

6.1 Il Cliente che desidera la certificazione chiede offerta alla Società indicando in particolare la sede/indirizzo, la ragione sociale/nominativo, l'indirizzo presso cui verrà installato l'impianto. Nel caso in cui il Cliente sia già a conoscenza delle condizioni economiche applicate da tariffario può inoltrare direttamente la domanda di certificazione secondo i documenti di cui al paragrafo 6.3.

6.2 Esame di fattibilità. Sulla base delle informazioni raccolte e dei criteri stabiliti dalla Società e sottoposti al monitoraggio del Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità circa le tariffe, viene predisposta un'offerta economica. La Società provvede a far pervenire all'interessato la necessaria modulistica contenente le condizioni economiche offerte.

6.3 Il richiedente conferisce l'incarico alla Società inviando i seguenti documenti:

- domanda di certificazione contenente i dati richiesti nel modulo corrispondente alla attività in oggetto ed accettazione del regolamento di riferimento;
- la documentazione tecnica richiesta nel D.M. del 19/03/2015;
- accettazione delle condizioni economiche offerte

In assenza dei suddetti adempimenti l'iter di certificazione non viene avviato.

6.4 Riesame dei requisiti. La Società controlla la rispondenza, l'idoneità e l'adeguatezza della documentazione ricevuta, richiedendo al Cliente, ove necessario, chiarimenti, precisazioni o aggiunte.

6.5 Ricevuto l'incarico dal Cliente, dopo positivo riesame, il responsabile di settore autorizza l'avvio dell'iter di certificazione nonché l'apertura della relativa commessa.

6.6 SICIT conferisce l'incarico, fornendo copia del contratto di certificazione, al proprio personale qualificato che, ove necessario, prende contatto con il Cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuato il sopralluogo. Il Cliente può fare obiezione, in forma scritta, sulla nomina dell'ispettore e richiederne la sostituzione per motivate giustificazioni.

7. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONE

7.1 SICIT esamina la documentazione tecnica, verifica la conformità della stessa ai requisiti del D.M. del 19/03/2015 e programma, ove necessario, l'effettuazione del sopralluogo.

7.2 Il risultato della valutazione viene verbalizzato su apposita modulistica ed, in caso di esito positivo e favorevole pronunciamento della Commissione di Delibera, SICIT rilascia al richiedente un certificato; quest'ultimo contiene nome ed



indirizzo del Cliente, i dati necessari per l'identificazione dell'oggetto della valutazione e l'attestazione della rispondenza ai requisiti previsti.

- 7.3 I risultati di tali esami vengono documentati evidenziando eventuali *non conformità* che vengono comunicate al Cliente mediante lettera (o documento equivalente) affinché colmi le lacune rilevate o fornisca i chiarimenti richiesti. Il Cliente deve rispondere entro 15 gg lavorativi e successivamente provvedere in merito, in riferimento a quanto riscontrato, inviando documentazione aggiornata al fine di procedere ad un nuovo esame documentale secondo le tempistiche concordate con l'OdC, di regola non superiori al termine massimo di 45 gg lavorativi. Qualora il Cliente non esegua quanto richiestogli, o comunque la documentazione risulti permanere insoddisfacente o incompleta, SICIT invia al Cliente una comunicazione di sollecito e l'iter di certificazione resta sospeso finché una ulteriore documentazione inviata dal suddetto non venga considerata soddisfacente. Una sospensione di oltre 4 mesi può comportare una nuova domanda di certificazione ed il pagamento di una nuova quota.

8. CERTIFICAZIONE

- 8.1 Per poter avviare l'iter di certificazione il Cliente deve far pervenire a SICIT la domanda comprendente:

- 1) il nome e l'indirizzo del Richiedente;
- 2) il nome e l'indirizzo dell'Installatore;
- 3) la località destinata all'installazione dell'ascensore nonché i dati identificativi dello stesso;
- 4) l'indicazione relativa all'utilizzo o meno della norma UNI EN 81-21;
- 5) la documentazione tecnica.

- 8.2 La documentazione tecnica trasmessa deve fornire informazioni sulle circostanze inerenti agli impedimenti oggettivi che rendono indispensabile il ricorso alla deroga nonché al progetto e al funzionamento dell'ascensore con particolare riferimento alle soluzioni alternative adottate per evitare il rischio di schiacciamento, più nel dettaglio:

- 1) Documentazione attestante impedimenti oggettivi di cui al par. 1, punti I, II e III dell'Al. I al D.M. 19/03/2015 (Dichiarazione sottoscritta dal Proprietario e/o documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti sottoscritta da tecnico abilitato)
- 2) Piante e sezioni (su fogli formato A4) relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato
- 3) Dichiarazione di attestazione circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. Tale dichiarazione dovrà riportare, qualora ne esistano le condizioni, l'attestazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.2.5.4 della norma UNI EN 81-20 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento
- 4) Relazione tecnica redatta, timbrata e firmata dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata
- 5) Copia del libretto di manutenzione da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o testata
- 6) Dichiarazione sottoscritta dall'Installatore nella quale siano descritti i punti della norma UNI EN 81-21 presi in considerazione, nel caso di totale applicazione della norma UNI EN 81-21
- 7) Analisi dei rischi, nel caso di mancata applicazione o di parziale applicazione della norma UNI EN 81-21, riferita specificatamente alle difformità, rispetto alla norma UNI EN 81-20 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. Il suddetto documento dovrà contenere:
 - il luogo dove verrà installato l'impianto
 - marca, numero di fabbrica e/o altro elemento identificativo dell'impianto

Tutte le dichiarazioni di cui ai precedenti punti sono presentate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e corredate di copia fotostatica del documento di identità firmato, in corso di validità.

- 8.3 SICIT esamina la documentazione tecnica per verificarne la rispondenza allo scopo. Nel caso di mancata applicazione o di parziale applicazione della norma UNI EN 81-21 l'Organismo valuta il documento di Analisi dei rischi di cui al precedente punto 7) e, in caso di esito positivo, ne valida ogni pagina apponendo il proprio timbro e la firma del Responsabile. Successivamente SICIT effettua, ove necessario, un sopralluogo finalizzato a confermare la corrispondenza degli impedimenti oggettivi, citati nella documentazione tecnica, ai seguenti possibili casi applicabili (ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. 19/03/2015):



- Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio
- Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad arco o a volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.)
- Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni

Alla luce delle risultanze degli esami effettuati e delle informazioni disponibili circa la risoluzione degli eventuali rilievi riscontrati, se ne sussistano le condizioni, la pratica viene presentata alla Commissione di Delibera (CD). Tale Commissione delibera in merito al rilascio della certificazione. Quanto deliberato viene poi sottoposto alla supervisione del Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità (CSI). In nessun caso le decisioni relative alla delibera possono essere delegate a terzi.

8.4 Successivamente SICIT redige un certificato che attesta l'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I al D.P.R. n. 162 del 1999 e successive modificazioni, nonché, in ogni caso, l'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento. Nel documento sono indicati tra l'altro:

- identificazione dell'oggetto della valutazione;
- norma di riferimento;
- data di rilascio.

8.5 In caso di esito negativo, la Società ne comunica al Cliente le motivazioni, indicando in particolare le non conformità che pregiudicano il rilascio della certificazione.
Nel suddetto caso il Cliente può dare avvio ad una procedura di ricorso come previsto nel cap. 12.

8.6 Il rilascio del certificato è legato a:

- accettazione da parte del Cliente delle condizioni poste dalla Società circa campo di applicabilità secondo, in particolare, quanto riportato nel capitolo 10;
- pagamento delle somme previste.

Al soddisfacimento delle suddette condizioni la Società invia al Cliente un originale del certificato.

8.7 La Società provvede, una volta emesso il certificato, all'aggiornamento del proprio registro delle certificazioni rilasciate, nel quale sono contenute almeno le seguenti informazioni:

- richiedente;
- identificazione dell'oggetto del certificato;
- luogo destinato all'installazione;
- numero certificato;
- data emissione certificato.

Il suddetto elenco viene inoltre fornito a chiunque ne faccia richiesta scritta e giustificata.

9. DURATA E CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO E DELLA CERTIFICAZIONE

Il rapporto contrattuale inizia alla data dell'accettazione da parte di SICIT del conferimento dell'incarico e si conclude con la notifica del certificato.

10. IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE

10.1 Il Cliente ha il dovere di:

- rispettare i requisiti di prodotto cogenti per leggi e regolamenti;
- fornire tutte le informazioni/documentazione che SICIT potrà richiedere circa aspetti attinenti all'oggetto del presente regolamento ove ritenute necessarie alla buona esecuzione della verifica nonché mettere a disposizione del personale tecnico di SICIT la documentazione tecnica prevista;
- non utilizzare la certificazione in modo scorretto (secondo quanto indicato nel par. 10.2);
- accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'Ente di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da SICIT;



**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE AI FINI DELL'ACCORDO
PREVENTIVO PER L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI IN DEROGA**
(Art. 17bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 162/1999 come modificato dal D.P.R. n. 8/2015)

PQ 017 Rev.03
Foglio 6 di 8

- consentire al personale ispettivo di SICIT designato libero accesso, in condizioni di sicurezza, al sito destinato all'installazione dell'impianto in oggetto mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento della stessa;
- accettare che gli ispettori SICIT possano essere affiancati da altri ispettori per scopi di addestramento o di esecuzione di attività di monitoraggio in campo;
- fornire a SICIT, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il suo personale, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con la Società ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- non utilizzare la certificazione concessa se essa revocata o superata;
- accettare l'esito della valutazione di conformità e le conseguenti decisioni di SICIT, fatto salvo quanto previsto al par. 12 in tema di ricorsi, e impegnarsi ad eliminare le non conformità emerse nel corso delle attività di valutazione, secondo i tempi e i modi concordati;
- effettuare approfondimenti, a proprio carico, a seguito di informazioni e/o reclami pervenuti a SICIT o qualora vi sia richiesta da parte dell'ente di accreditamento/autorità competente, a seguito di informazioni e/o reclami a questi ultimi pervenuti, relativi alle attività coperte dal regolamento, che possano mettere in dubbio la conformità ai requisiti di riferimento;
- accettare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di incarico, quanto indicato nel presente regolamento. Nei casi di contratti aperti Sicit fornisce una informativa ai Clienti in caso di revisione del presente Regolamento mediante opportuna comunicazione via posta o e-mail nella quale si prevede il diritto di rescissione senza oneri aggiuntivi dal contratto da comunicare eventualmente all'Organismo mediante posta o e-mail entro il termine di 7 gg lavorativi, scaduto il quale SICIT riterrà accettata la nuova revisione secondo la logica del silenzio-assenso.

10.2 L'uso della certificazione deve considerarsi scorretto qualora esso possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria).

In particolare è scorretto l'uso della certificazione quando:

- non sia stata ancora concessa;
- sia stata revocata o sospesa;
- venga utilizzata o pubblicizzata fuori dal suo campo di applicabilità;
- il Cliente ometta di rispettare le prescrizioni della Società;
- il Cliente ometta di rispettare requisiti di prodotto cogenti per leggi e regolamenti;
- il Cliente utilizzi o consenta l'utilizzo del documento in formato non integrale;
- il Cliente ometta di concludere l'iter previsto ai fini dell'ottenimento dell'accordo preventivo non provvedendo all'invio della successiva comunicazione al Ministero competente ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 8/2015;
- l'impianto ascensore all'atto dell'installazione, successivo all'ottenimento dell'accordo preventivo, subisca modifiche che inficino il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza in relazione alle soluzioni adottate per garantire gli spazi di rifugio, verificate all'atto dell'emissione del certificato.

La Società si riserva altresì di revocare la certificazione nei casi di segnalazioni ricevute dall'Autorità di sorveglianza del mercato, nei casi di dimostrata grave inosservanza del presente regolamento o comprovata assenza di veridicità delle informazioni contenute nella documentazione fornita.

11. IMPEGNI E DOVERI DI SICIT

Sicit ha il dovere in particolare di:

- fornire il servizio descritto nel presente regolamento garantendo l'indipendenza, l'imparzialità e la riservatezza della propria struttura organizzativa nonché del proprio personale preposto all'espletamento delle attività di cui al presente Regolamento;
- garantire una adeguata copertura assicurativa in relazione ai rischi derivanti al Cliente dalla propria attività;
- dare comunicazione al Cliente di eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'abilitazione relativa alle attività in oggetto da parte dell'Autorità competente non ritenendosi responsabile di eventuali danni causati da ciò al Cliente, il quale ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale senza preavviso od altri oneri aggiuntivi.
- garantire la opportuna formazione ed informazione del personale tecnico impiegato per le attività oggetto del presente Regolamento in merito ai rischi generali e specifici connessi con le medesime nonché al documento di valutazione dei rischi.



12 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

- 12.1** Il Cliente ha facoltà di avanzare reclami, intesi quali manifestazioni di insoddisfazione secondo la definizione di cui al par. 3, in merito all'operato della Società. La Società prende in considerazione ogni reclamo pervenuto in forma scritta dandone conferma di ricezione entro 5 giorni lavorativi, impegnandosi a verificare le fattispecie lamentate nonché a rispondere entro 30 gg lavorativi. Eventuali reclami verbali o telefonici saranno presi in considerazione ove non pervenuti in forma anonima e comunque seguiti da comunicazione scritta.

Il reclamo viene registrato ed analizzato a cura dell'Ufficio Qualità con il supporto di persona competente sulla materia in oggetto ma non direttamente coinvolta dalle problematiche che stanno all'origine della segnalazione specifica al fine di trarne le informazioni e gli elementi necessari a valutarne la fondatezza e procedere alla successiva trattazione. Ove verificata la fondatezza la Società procede all'adozione dei necessari trattamenti nonché azioni correttive allo scopo di evitare il ripetersi degli inconvenienti e di assicurare il miglioramento continuo delle attività operative. Le conclusioni vengono presentate alla Presidenza per approvazione.

Alla luce di quanto sopra la gestione dei reclami può includere anche un'analisi mirata alla identificazione delle cause di eventuali non conformità o carenze da parte della Società o degli ispettori da essa incaricati, in relazione all'esigenza di assicurare la soddisfazione del Cliente, il rispetto delle procedure, delle norme e dei regolamenti da soddisfare e l'efficienza delle attività svolte dalla Società.

- 12.2** Ogni Cliente che abbia stipulato con Sicit un contratto di certificazione può presentare ricorso, secondo quanto definito al par. 3, contro un atto o una decisione della Società, assunta nell'ambito o a conclusione di un iter di certificazione.

Ogni ricorso scritto pervenuto entro 10 giorni lavorativi dalla notifica dell'atto in oggetto viene preso in esame da SICIT che ne dà conferma di ricezione entro 5 giorni lavorativi. SICIT comunica contestualmente il nominativo delle persone incaricate dell'esame e si impegna altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta da parte dello stesso, informativa dello stato di avanzamento della gestione del ricorso.

L'esame dei ricorsi viene effettuato da un Comitato Ricorsi nominato dalla Presidenza della Società interpellando, ove ritenuto necessario, il Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità (CSI). Il Responsabile di Dipartimento interessato, o suo sostituto, si fa carico di raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie relative all'oggetto del ricorso al fine di consentire alla Commissione di validare il ricorso stesso e trarne i necessari elementi di valutazione, anche sulla base dei risultati di eventuali precedenti ricorsi simili.

Il Comitato Ricorsi contiene almeno una figura non coinvolta nei contenuti del ricorso in esame, il quale, ove verificata la fondatezza, viene trattato al fine di adottare tutte le correzioni e/o azioni correttive necessarie, senza che ne scaturiscano azioni discriminatorie nei confronti di chi presenta il ricorso stesso. La Società è responsabile delle decisioni, a tutti i livelli della propria organizzazione, in relazione al processo di trattamento dei ricorsi, garantendone la necessaria indipendenza.

In caso di accoglimento del ricorso da parte della Commissione incaricata, la Direzione di SICIT dovrà quindi adottare appropriate azioni nei confronti del Cliente/Richiedente e/o all'interno di SICIT. L'Ufficio Qualità dovrà poi verificare l'applicazione e l'efficacia delle azioni adottate all'interno di SICIT.

Qualora non si ravvisino elementi sufficienti all'accoglimento, il ricorso viene respinto, motivando al richiedente la decisione.

SICIT, entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso, procede alla chiusura della gestione dello stesso nonché alla notifica delle risultanze e relative conclusioni a chi lo ha presentato.

- 12.3** La risoluzione di eventuali contenziosi insorti tra le parti, direttamente o indirettamente, per l'applicazione o per l'interpretazione del regolamento di certificazione della Società è devoluta esclusivamente al lodo di un collegio arbitrale secondo la procedura di arbitrato irrituale.

Tale collegio è composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo, con funzione di presidente del collegio arbitrale, da due arbitri nominati dalle parti.

In mancanza di accordo l'arbitro viene nominato dal presidente del Tribunale di Milano.

Le spese dell'arbitrato sono a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è Milano.

13 RISERVATEZZA



**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE AI FINI DELL'ACCORDO
PREVENTIVO PER L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI IN DEROGA**
(Art. 17bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 162/1999 come modificato dal D.P.R. n. 8/2015)

PQ 017 Rev.03
Foglio 8 di 8

I documenti del Cliente e della Società relativi alla certificazione, a partire dalla domanda di certificazione, sono considerati riservati. Nell'ambito della Società i documenti del Cliente sono gestiti sotto la responsabilità diretta del Responsabile di Commessa.

Il personale della Società ed i componenti del Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità sono tenuti al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui vengono a conoscenza durante l'espletamento delle proprie funzioni.

SICIT si impegna a non divulgare le informazioni riservate, ricevute verbalmente, desunte da documenti o apprese nel corso degli eventuali sopralluoghi e concernenti aspetti economici, organizzativi, tecnici ed etici del Cliente che ha in corso attività di certificazione con SICIT.

Sicit fornirà tali informazioni solo ed esclusivamente nel caso in cui vengano richieste dall'Ente di Accreditamento o dalle Autorità competenti e/o di Notifica. Il titolare del trattamento dei dati è Sicit S.r.l. con sede legale in Viale Montenero, 7 – Milano.